

**POLISPORTIVA NOVATE**  
**Associazione sportiva dilettantistica**  
**Sede: Via Bertola da Novate n° 12**  
**20026 NOVATE MILANESE**  
**codice fiscale 97029720154**  
**Anno di fondazione: 1965**

## **STATUTO DELLA** **"POLISPORTIVA NOVATE Associazione Sportiva Dilettantistica"**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE E SEDE**

##### **Art. 1 - Denominazione e Sede**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Novate Milanese - Via Bertola da Novate n° 12, un'associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale, che assume la denominazione "POLISPORTIVA NOVATE Associazione Sportiva Dilettantistica". Essa aderisce all'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO E OGGETTO**

##### **Art. 2 - Scopo**

La Polisportiva Novate è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

##### **Art. 3 – Oggetto**

La Polisportiva, con spirito altruistico, si propone di:

- perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali ed agonistiche, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, di aggregazione con intenti mutualistici;
- gestire, anche a seguito di convenzioni con l'Ente Locale, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
- proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali degli associati e per affermare lo spirito di tolleranza e la pacifica convivenza;
- partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;

- promuovere corsi di istruzione tecnica in coordinamento con l'attività istituzionale;
- promuovere lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva nelle varie discipline esercitate.

L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione nazionale e/o Ente di Promozione sportiva di appartenenza e si impegna a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dei predetti Comitati e Federazioni dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione potrà accettare attività di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, società sportive nazionali ed estere per lo scambio di esperienze e la promozione di iniziative comuni, anche mediante specifici accordi di reciproca partecipazione alle attività sociali.

L'associazione svolge, in via subordinata, attività accessorie e strumentali al conseguimento dello scopo sociale. Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli associati.

### **TITOLO III**

#### **ASSOCIATI**

##### **Art. 4 - Requisiti**

Il numero degli associati é illimitato. Possono associarsi alla Polisportiva Novate le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

##### **Art. 5 - Acquisizione della qualifica di Associato**

Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.

L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di associazione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, il merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.

##### **Art. 6 – Diritti degli Associati**

Gli associati persone fisiche, nonché gli enti associati, nella persona dei propri rappresentanti legali o terzi da essi delegati, hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- esprimere il proprio voto nelle assemblee, anche in ordine alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

### **Art. 7 – Obblighi degli Associati**

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale. Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo

## **TITOLO IV**

### **RECESSO – ESCLUSIONE**

#### **Art. 8 - Perdita qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### **Art. 9 - Recesso**

Il recesso può essere tacito o scritto e coincide con il mancato rinnovo dell'iscrizione annuale entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

#### **Art. 10 – Esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e alle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'associazione;

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate mediante lettera agli associati destinatari. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO**

#### **Art. 11 – Fondo comune**

Il fondo comune è costituito dalle quote associative, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per il conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è ripartibile fra gli associati durante la vita della associazione.

#### **Art. 12 - Quote**

La quota associativa non è trasmissibile a terzi. La quota associativa non é rivalutabile.

## **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art.13 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno. L'esercizio 2003–2004, nel quale si apportano le presenti modifiche statutarie, avrà una durata di undici mesi. Decorrerà dall'1.10.2003 e si concluderà il 31.8.2004.

### **Art. 14 - Bilancio**

Il bilancio è consuntivo e preventivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio appena concluso ed il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea degli associati esamina il bilancio preventivo.

Entro lo stesso termine, il consuntivo, accompagnato da una relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

### **Art. 15 – Libri dell'associazione**

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori (ove nominato);
- il libro soci;
- ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

## **TITOLO VI**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 16 – Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove nominato dall'assemblea.

#### **Art.17 - Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è sovrana. E' ordinaria e straordinaria.

Possono intervenire all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e hanno diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno gli associati che hanno compiuto la maggiore età.

#### **Art. 18 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito, o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della

richiesta.

L'assemblea ordinaria

- approva il rendiconto consuntivo;
- esamina il bilancio preventivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche dello Statuto, del Regolamento e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i Liquidatori.

#### **Art. 20 – Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea deve essere convocata con avviso affisso presso la sede sociale oppure con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

#### **Art. 21 - Funzionamento dell'assemblea**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti. Non è prevista delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. L'Assemblea nomina altresì un Segretario.

Al termine dell'Assemblea viene redatto apposito verbale. I verbali vengono trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, a disposizione degli associati presso la sede sociale.

### **IL PRESIDENTE**

#### **Art. 22 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo in seno al Consiglio medesimo. E' il legale rappresentante dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

#### **Art. 23 – Poteri del Presidente**

Il Presidente

- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con le altre società ed associazioni

- sportive;
  - partecipa di diritto, eventualmente per mezzo di un suo incaricato, ed è convocato per iscritto alle riunioni dei settori sportivi;
  - delega il Coordinatore di Settore alla firma dei cartellini di iscrizione alla società; il Coordinatore di Settore non è delegato alla cessione degli atleti e al cambio di denominazione del Settore iscritto alla Federazione.
- E' attività riservata al Presidente l'iscrizione dei Settori alle varie Federazioni di competenza.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 24 – Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici componenti, scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Se per dimissioni o altra causa viene meno il numero di Consiglieri stabilito dall'Assemblea, il Consiglio provvede ad integrare i propri componenti per cooptazione. Il mandato dei Consiglieri cooptati scade con quello degli altri già in carica.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea affinché provveda all'integrazione dei componenti mancanti.

Ove un consigliere rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica.

### **Art. 25 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta non meno di otto giorni prima dell'adunanza; l'ordine del giorno è esposto all'albo della sede.

### **Art. 26 – Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Polisportiva. Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto;
- redigere il bilancio preventivo;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare sulla costituzione e sullo scioglimento dei Settori Sportivi;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

### **Art. 27 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Al termine della riunione del Consiglio viene redatto apposito verbale, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Art. 28 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti**

Quando l'Assemblea lo ritenesse opportuno, potrà nominare il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I componenti del Collegio rimangono in carica due anni e non devono aver rivestito la carica di Amministratori nel biennio antecedente la loro nomina. Essi sono rieleggibili.

I Revisori scaduti rimangono in carica fino a che non subentrino i loro successori.

Il Collegio controlla la gestione dell'associazione.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

Ai Revisori, se associati, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato, purchè documentate.

I Revisori, se soggetti esterni, devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. A essi possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto per i componenti del Collegio Sindacale delle società per azioni.

### **Art. 29 - Mansioni del Collegio dei Revisori**

Il Collegio

- controlla la gestione dell'associazione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
- redige una relazione al rendiconto annuale;
- accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'associazione.

I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

### **Art. 30 – Funzionamento del Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente del Collegio medesimo e deve riunirsi almeno con cadenza trimestrale.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi, in apposito libro.

## **TITOLO VII**

### **CARICHE SOCIALI**

#### **Art. 31 – Incompatibilità ed esclusioni**

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto colposo;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva o da un Ente di Promozione Sportiva;
- coloro che non siano maggiorenni;
- coloro che ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche

nell'ambito della medesima disciplina.

#### **Art. 32 – Gratuità delle prestazioni**

In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono a titolo gratuito, ma è ammesso il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.

### **TITOLO VIII**

#### **NORME DI FUNZIONAMENTO INTERNO**

##### **Art. 33 – Settori Sportivi**

Per ogni attività sportiva sono costituiti specifici settori ai quali aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti ai diversi settori debbono essere associati dell'associazione. Analogamente, possono essere costituiti settori per altri e diversi gruppi di interesse. La direzione e l'organizzazione dei settori è affidata ad un Comitato di Settore eletto dall'Assemblea degli aderenti a ciascun singolo settore. Il Comitato di Settore nomina al proprio interno il Coordinatore di Settore. L'attività dei settori, le funzioni del Comitato di settore e del Coordinatore di Settore sono disciplinati da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

##### **Art. 34 – Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Ad esso è affidata la tenuta dei contabili.

E' affidatario della tesoreria che può gestire direttamente o indirettamente mediante delega ad un collaboratore scelto dall'Assemblea.

In qualità di tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo.

Provvede alla conservazione del patrimonio dell'Associazione.

##### **Art. 35 - Collaborazioni**

L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di quella di persone che saltuariamente vogliono mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta, non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

##### **Art. 36 – Clausola Compromissoria**

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed il terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. In mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questi viene designato dall'Assemblea generale.

Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per l'associato inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione. Gli associati, con l'accettazione



dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

## **TITOLO IX**

### **DURATA - SCIOGLIMENTO**

#### **Art. 37 – Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art. 38 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

#### **Art. 39 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'associazione**

In caso di scioglimento dell'associazione verrà nominato Liquidatore il Presidente pro-tempore. Esperite le operazioni di liquidazione, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni, determinati dall'assemblea, che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva o alternativamente per fini di pubblica utilità.

#### **Art. 40 – Norma finale**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.